

I PROVVEDIMENTI FISCALI DOPO L'ESTATE E LE ULTIME NOVITÀ DEL PERIODO

Relatore: Dott. Giuseppe Avanzato

www.studioavanzato.it

PROGRAMMA

- IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

- Split payment
- Detrazione IVA
- Compensazioni
- Cedolare per le locazioni brevi
- Pignoramenti immobiliari
- Indici sintetici di affidabilità fiscale
- Compensazione somme iscritte a ruolo
- Reclamo e mediazione

- IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

- Normativa e specifiche tecniche
- Entrata in vigore
- Strumenti necessari
- Registrazione del professionista sul S.I.Gi.T. e accesso alla piattaforma
- Procedure del Processo Tributario Telematico
- Assistenza sul portale della giustizia tributaria

PROGRAMMA

- LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»
 - Obbligo preventivo scritto per i professionisti
 - Avvocati
 - Notai
 - Fondi pensione
 - Esercizio dell'attività odontoiatrica
 - Farmacie

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

SPLIT PAYMENT

L'art.1 del D.L. n. 50/2017 ha ampliato la sfera applicativa dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in tema di *split payment*, secondo cui, in relazione agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni contemplate dalla norma, per i quali queste non siano debitori d'imposta (ossia per le prestazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Fino al 30 giugno 2017, lo *split payment* trovava **applicazione** alle **cessioni di beni o prestazioni di servizi**, soggette ad imposta, effettuate **nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 6, co,5, del D.P.R. 633/1972**, vale a dire:


- Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato;
- Enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del T.U.E.L.;
- C.C.I.A.A.;
- Istituti universitari;
- Aziende sanitarie locali;
- Enti ospedalieri;
- Enti pubblici di previdenza;
- Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
- Enti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB e ASP).

Restano **esclusi** gli enti pubblici economici operanti con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico e gli enti pubblici non economici che perseguono fini propri ancorché di interesse generale.

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

SPLIT PAYMENT

Al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, può essere d'ausilio l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), consultabile alla pagina <http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php>, così come suggerito dalla Circolare n. 1/E/2015.



Sono aumentate le tipologie di **operazioni assoggettabili** alla disciplina della scissione dei pagamenti. Dal 1° luglio 2017, infatti, tale meccanismo si applica anche a quei soggetti che effettuano **prestazioni assoggettate a ritenute alla fonte**, come i lavoratori autonomi o i soggetti che esercitano arti o professioni, oltre che prestazioni di intermediazione, cessioni di brevetti e tutte le altre **prestazioni per le quali è previsto l'obbligo di operare una ritenuta a titolo di acconto o di imposta da parte del committente** ai sensi del D.P.R. n. 600/1973.

In questi casi il committente dovrà versare solo l'importo dell'imponibile esposto in fattura al netto dell'IVA in *split payment* e della ritenuta d'acconto.

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

SPLIT PAYMENT

Come già anticipato, oltre alle tipologie di operazioni, è aumentato anche il numero dei **soggetti destinatari** di questo meccanismo. In sintesi ritroviamo:

Amministrazioni pubbliche ex art. 1, co. 2, Legge n. 196/2009

Società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri

Società controllate direttamente da Regioni, Province e Comuni

Società controllate direttamente o indirettamente da altre sottoposte al controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Regioni, Province e Comuni

Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

SPLIT PAYMENT

▪ ADEMPIMENTI DEL FORNITORE: FATTURAZIONE, REGISTRAZIONE

Il fornitore emette regolare fattura, indicando l'IVA, applicabile secondo le ordinarie regole, ed inserisce in descrizione l'annotazione che si tratta di operazione soggetta a «scissione dei pagamenti».

La fattura va registrata nel registro «IVA vendite» e la relativa IVA deve essere annotata distintamente dal resto dell'IVA registrata. Essa, infatti, non va computata come imposta a debito nella liquidazione di periodo, dato che il fornitore non la incassa.

Vediamo un esempio.

La società Gamma S.p.A. vende merce dal valore di euro 10.000 al Comune di Roma. La scrittura contabile che ne deriva è la seguente:

Crediti vs. Comune di Roma	a	Diversi	12.200	
		Ricavi di vendita		10.000
		IVA <i>c/split payment</i>		2.200

Successivamente, si dovrà tenere conto della neutralizzazione dell'IVA di rivalsa che la Gamma S.p.A. non incassa. Contabilmente si avrà la seguente scrittura:

IVA <i>c/split payment</i>	a	Crediti vs Comune di Roma	2.200	2.200
----------------------------	---	---------------------------	-------	-------

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

SPLIT PAYMENT

▪ ADEMPIMENTI DEL CLIENTE (P. A. O SOCIETÀ): VERSAMENTO IVA

Dal punto di vista operativo, per quel che riguarda il versamento dell'IVA da parte dei soggetti tenuti ad applicare la disciplina dello *split payment*, la stessa sarà versata «con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile», ossia all'atto del pagamento dei corrispettivi dovuti.

In ogni caso, questi soggetti, possono **optare** per «l'**esigibilità anticipata** dell'imposta al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima».

Il versamento, **a regime**, deve essere eseguito entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando apposito codice tributo.

In sede di **prima applicazione** delle regole introdotte dal 1° luglio 2017:

- le **P.A.**, destinatarie dello *split payment* per la prima volta, possono eseguire il primo versamento dell'IVA dovuta al più tardi entro il 16 novembre 2017;
- le **società** possono annotare le fatture per le quali l'esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017 ed effettuare il relativo versamento entro il 18 dicembre 2017.

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

SPLIT PAYMENT

- ADEMPIMENTI DEL CLIENTE (P. A. O SOCIETÀ): VERSAMENTO IVA

I clienti, se esercenti attività di tipo commerciale, sceglieranno, per facilità, nella maggior parte dei casi, di registrare la fattura ricevuta sia nel registro degli acquisti, che nel registro delle vendite, utilizzando la medesima tecnica di registrazione prevista per le operazioni soggette a *reverse charge*.

Questa scelta consente alla P.A. o alla società che ha trattenuto l'IVA all'atto del pagamento al fornitore, di **compensare** il credito IVA originato dall'esercizio del diritto alla detrazione con il debito tributario dovuto all'annotazione della fattura nel libro delle vendite.


L'**esigibilità** dell'IVA si verificherà contestualmente sia per ciò che riguarda l'esercizio del diritto alla detrazione per la fattura di acquisto, sia con riferimento all'annotazione della medesima fattura (passiva) nel registro delle vendite ai fini della rilevazione del debito.

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017


DETRAZIONE IVA

Il diritto alla detrazione sorge, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, nel momento in cui l'imposta risulta esigibile ovvero nel momento in cui l'operazione si considera effettuata.

La suddetta norma, con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi, individua i seguenti momenti al ricorrere dei quali le operazioni si considerano effettuate ai fini IVA:



Tuttavia le **cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente**, tranne nel caso di vendite con riserva di proprietà e locazioni con clausola di trasferimento di proprietà, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.




IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

DETRAZIONE IVA

Il D. L. n. 50/2017 ha modificato in modo incisivo i termini entro i quali poter esercitare il diritto alla detrazione IVA, e di conseguenza la relativa disciplina contenuta nell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, secondo il quale «[...] Il **diritto alla detrazione dell'imposta** relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel **momento in cui l'imposta diviene esigibile** e può essere **esercitato**, al più tardi, **con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.»

L'art.2 del D. L. n. 50/2017 dispone che «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è **esercitato** al più tardi **con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.»

Dunque, per le operazioni poste in essere nel 2017, il diritto alla detrazione è esercitabile entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in corso, ossia entro il 30 aprile 2018.




IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

DETRAZIONE IVA

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017. È pacifico che, in raccordo con la disciplina precedente, permane la possibilità di detrarre l'IVA relativa alle fatture emesse negli anni 2015 e 2016 per le quali non sia ancora stato esercitato tale diritto.

Alla luce di ciò, può accadere che:



IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

DETRAZIONE IVA

▪ REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

Sebbene per le fatture emesse la disciplina IVA impone che le stesse siano registrate il giorno stesso di emissione, lo stesso non è previsto per le fatture ricevute, le quali sono sottoposte all'unico limite temporale previsto per l'esercizio della detrazione della relativa imposta. Inoltre, un'ulteriore limitazione è data dalla previsione che la registrazione del documento avvenga in un momento anteriore a quello previsto per la liquidazione del tributo.

Ai sensi del riformato art. 25, co.1, D.P.R. n. 633/1972, il contribuente deve annotare le fatture e le bollette doganali in apposito registro **anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.**

Sorge un legittimo dubbio interpretativo dalla lettura congiunta degli artt. 19, co. 1 e 25, co.1 del Decreto IVA. Vediamo di chiarire meglio con un esempio.

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

DETRAZIONE IVA

▪ REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

Es. La ditta Mario Rossi **riceve la merce il 23 dicembre 2017**, tuttavia la relativa **fattura viene emessa il 10 gennaio 2018** (tale circostanza si verifica non di rado nell'ipotesi in cui il cedente si avvalga della fatturazione differita). Il problema che si presenta alla ditta Mario Rossi è dato dal fatto che il **diritto alla detrazione IVA sorge il 23 dicembre 2017** e, sulla base della nuova disciplina, **può essere esercitato al massimo entro il 30 aprile 2018** (termine per la presentazione della Dichiarazione IVA 2017), mentre **la fattura differita, emessa il 10 gennaio 2018, può essere registrata entro il 30 aprile 2019** (termine per la presentazione della Dichiarazione IVA 2018).

Tale problema nasce dall'assenza di coordinamento tra gli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.

Non avendo ulteriori elementi interpretativi, l'unica soluzione, per scongiurare una preclusione del diritto alla detrazione del tributo, è quella di collegare i termini per l'esercizio della detrazione, ovvero il 30 aprile 2018, con quelli per la registrazione del documento.

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017


COMPENSAZIONI

L'art. 3 del Decreto Legge n. 50/2017 ha **rivoluzionato i meccanismi che regolano la compensazione dei crediti tributari**, intervenendo sull'art.1, co. 574, della Legge n. 147/2013, nonché sull'art.10, co.1, lett. a) del D. L. n. 78/2009.

Innanzitutto è stata **ridotta la soglia per la compensazione dei crediti privi di visto di conformità**.

La norma, infatti, con decorrenza immediata, dispone che non è più possibile compensare crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte **in misura superiore a 5.000 euro** senza l'apposizione del visto di conformità, sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi, da parte di un professionista abilitato al rilascio del visto stesso.

Poiché l'art. 67 del provvedimento in esame statuisce l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il **24 aprile 2017**, non pochi dubbi sorgono circa gli effetti della sua immediata applicazione.




IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

COMPENSAZIONI

Importanti chiarimenti sono stati forniti dalla **Risoluzione n. 54/E del 4 maggio 2017**, specificando testualmente che «Dovendo, dunque, fare applicazione dei principi generali previsti dall'ordinamento, *in primis* quello secondo cui *la legge non dispone che per l'avvenire* (cfr. l'articolo 11 delle preleggi), se ne trae che **le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore** e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.

Ne consegue che, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità (ossia il modello IVA 2017, ma, ad esempio, anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all'IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare), restano applicabili i precedenti vincoli. In altri termini, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000.»



IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

COMPENSAZIONI

Si precisa che l'obbligo di apposizione del visto di conformità riguarda solo il caso in cui si voglia utilizzare il suddetto credito in **compensazione orizzontale oltre i 5 mila euro**.

La **compensazione orizzontale**, ovvero tra tributi differenti, dei crediti IVA, **entro la soglia dei 5.000 euro annui, è libera**. Non necessita pertanto di apposizione di visto di conformità.

N.B. In presenza di modelli TR, la soglia di 5.000 euro deve essere riferita alla «tipologia di credito» e non con riferimento alla singola istanza presentata.

Se, ad esempio, nel primo trimestre è stato presentato un modello TR per richiedere la compensazione di un credito IVA pari a 3.000 euro e, nel secondo trimestre, il TR espone un importo a credito IVA da compensare pari a 4.000 euro, è necessario apporre il visto di conformità già nel secondo trimestre; questo perché, sebbene i due modelli TR singolarmente considerati non raggiungono la soglia dei 5.000 euro, tale soglia è superata per tipologia di credito.

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

COMPENSAZIONI

La **compensazione orizzontale** dei crediti IVA, **oltre la soglia dei 5.000 euro annui, deve sottostare a una serie di condizioni:**

- avvenuta trasmissione telematica della dichiarazione o modello TR;
- apposizione del visto di conformità alla dichiarazione o modello TR da parte di un professionista regolarmente iscritto nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.

L'art. 3 del D. L. n. 50/2017 interviene modificando altresì l'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997; infatti, **i crediti potranno essere utilizzati in compensazione a partire dal decimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione/istanza** e non più entro il giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, come, invece, previsto precedentemente dal suddetto art. 17.

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

COMPENSAZIONI

Si rammenta che, per l'utilizzo dei crediti tributari, l'art. 37, co. 49, del D.L. n. 223/2006, ha introdotto, **a carico dei titolari di partita IVA**, l'obbligo della presentazione del **modello F24** esclusivamente **tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate**, ossia Entratel o Fisconline, indipendentemente dal fatto che la delega presenti un saldo finale pari a zero o a debito residuale.

Ora, l'art. 3 del D.L. n. 50 ha modificato il successivo comma 49-*bis* dello stesso articolo 37, prevedendo, per i medesimi soggetti, **l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA** (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

A seguito di tale modifica, la **Risoluzione n. 68/E/2017** individua, nell'allegato 2, **l'elenco dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita, per i soli soggetti titolari di partita IVA, l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.**

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

COMPENSAZIONI

La stessa **Risoluzione n. 68/E/2017** chiarisce che l'**obbligo** di inviare le deleghe di pagamento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate **non sussiste in caso di compensazione verticale o interna**. Va da sé che, qualora al netto delle compensazioni "interne" indicate nell'allegato 3 della suddetta Risoluzione, residui un saldo positivo, ai fini dell'utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, restano ferme le regole generali.

N.B. Si ricorda che il D. L. n. 50/2017 ha introdotto un controllo automatizzato sugli utilizzi di credito superiori a quelli validamente compensabili. Le deleghe compensative presentate con crediti esposti in compensazione per importi superiori a quelli utilizzabili, saranno automaticamente scartate dal sistema.

Per maggiore chiarezza sui diversi codici tributo da utilizzare in F24, si riporta l'allegato 3 della Risoluzione n. 68/E/2017.

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

COMPENSAZIONI

Allegato 3 della Risoluzione n. 68/E/2017.

CLASSIFICAZIONE	CODICE PER UTILIZZO CREDITO IN COMPENSAZIONE	DESCRIZIONE CODICE CREDITO	CODICI PAGAMENTI COMPENSAZIONE INTERNA
Imposte sostitutive	1792	Imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014	1790, 1791, 1792
Imposte sostitutive	1795	Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo - art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011	1793, 1794, 1795
Imposte sostitutive	1800	Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - saldo - art. 1 commi da 96 a 117, legge 244/2007 - risoluzione n. 127/e del 25/05/2009	1798, 1799, 1800
Imposte sostitutive	1830	Imposta sostitutiva sulle plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale - art. 14, d.l. n. 78/2009 - saldo	1829, 1830
Imposte sostitutive	1842	Cedolare secca locazioni - art. 3 d.lgs. n. 23/2011 - saldo	1840, 1841, 1842
Imposte sui redditi e addizionali	2003	IRES saldo - articolo 72 del DPR 917/86 così come modificato dal d.lgs. 344/03 - risoluzione n. 76/e del 27/05/04	2001, 2002, 2003
Imposte sui redditi e addizionali	2006	Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - saldo	2004, 2005, 2006
Imposte sui redditi e addizionali	2114	Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate art. 127 bis del TUIR - soggetti IRPEG - saldo	2114, 2115, 2116
Imposte sui redditi e addizionali	3844	Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione - saldo - risoluzione n. 368/e del 12/12/2007	3843, 3844
Imposte sui redditi e addizionali	4001	IRPEF saldo	4001, 4033, 4034
Imposte sui redditi e addizionali	4005	Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - saldo	4003, 4004, 4005

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

COMPENSAZIONI

Allegato 3 della Risoluzione n. 68/E/2017.

CLASSIFICAZIONE	CODICE PER UTILIZZO CREDITO IN COMPENSAZIONE	DESCRIZIONE CODICE CREDITO	CODICI PAGAMENTI COMPENSAZIONE INTERNA
Imposte sui redditi e addizionali	4041	Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, d.l. n. 201/2011, conv. con modif., dalla l. n. 214/2011, e succ. modif. - saldo	4041, 4044, 4045
Imposte sui redditi e addizionali	4043	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, d.l. 201/2011 conv., con modif., dalla l. 214/2011, e succ. modif. - saldo	4043, 4047, 4048
Imposte sui redditi e addizionali	4722	Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate - art. 127 bis del TUIR - soggetti IRPEF - saldo	4722, 4723, 4724
IRAP	3800	Imposta regionale sulle attività produttive saldo	3800, 3812, 3813
	3883	IRAP - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 23 Dicembre 2014, n. 190	
IVA	6036	Credito IVA 1° trimestre	6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6099, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727
	6037	Credito IVA 2° trimestre	
	6038	Credito IVA 3° trimestre	
	6099	Credito IVA dichiarazione annuale	

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

COMPENSAZIONI

Quanto sin qui esposto con riferimento ai crediti IVA vale anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive sui redditi ed IRAP con alcune eccezioni.

Compensazione crediti IVA	Compensazione crediti non IVA
Visto di conformità richiesto per importi da 5.000 euro in poi	Visto di conformità richiesto per importi da 5.000 euro in poi
Obbligatorietà della trasmissione telematica della dichiarazione/modello TR da cui emerge il credito chiesto in compensazione oltre i 5.000 euro	Non obbligatorietà della trasmissione telematica della dichiarazione/modello TR da cui emerge il credito chiesto in compensazione a prescindere dall'importo
I crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal decimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione/istanza	I crediti sono teoricamente utilizzabili a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione , quindi, non solo prima che il visto di conformità sia apposto, ma addirittura ancor prima che la dichiarazione sia predisposta

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

CEDOLARE PER LE LOCAZIONI BREVI

L'art. 4 del D.L. n. 50/2017 disciplina il **regime fiscale delle locazioni brevi**, intendendosi per tali le **locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni**, ivi inclusi quelli che prevedono la **prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali**, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, **direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line*** (es. booking, airbnb, etc.).

A partire dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data, si applicano, su opzione, le disposizioni relative alla **cedolare secca** di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 23/2011.

Come noto, la cedolare secca è un'**imposta sostitutiva** di IRPEF, addizionali, registro e bollo, applicabile per opzione dalle persone fisiche, diverse da imprenditori o professionisti. Al canone di locazione corrisposto (base imponibile) si applica l'**aliquota del 21%** oppure quella **ridotta del 10%** (15% dal 2018), se si tratta di:

- abitazioni site in uno dei comuni ad alta tensione abitativa,
- contratti stipulati per studenti universitari sulla base di apposite convezioni nazionali;
- abitazioni site nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti la data del 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

La cedolare secca si applica anche alle **sublocazioni** e alle **concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario**.

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

CEDOLARE PER LE LOCAZIONI BREVI

La norma ha come **destinatari** i soggetti che esercitano **attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line***, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Tali soggetti sono gravati da **obblighi informativi e fiscali**, come di seguito schematizzato.

Intermediari immobiliari /portali *on-line*

Adempimenti informativi

Devono **trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto, i dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite**, comunicando il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione si applica la sanzione di cui all'articolo 11, co. 1 del D. Lgs. n. 471/1997 (da 250€ a 2.000€), ridotta alla metà se i dati sono trasmessi entro i quindici giorni dalla scadenza.

Adempimenti fiscali

Se **intervengono anche nella fase del pagamento**, incassando i canoni di locazione o i corrispettivi, **operano**, in qualità di sostituti d'imposta, **una ritenuta del 21 % sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento**.
Provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'arti. 17, D. Lgs. n. 241/1997 e alla relativa certificazione ai sensi dell'art. 4, D.P.R. n. 322/1998.
Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a **titolo di acconto**.

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

CEDOLARE PER LE LOCAZIONI BREVI

Ai fini del versamento delle ritenute operate tramite modello F24, è stato istituito il **codice tributo 1919** denominato « Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50».

Per la mancata effettuazione delle ritenute, è prevista una sanzione pari al 20% dell'ammontare non trattenuto, mentre per l'omesso versamento della ritenuta nei termini prescritti, la sanzione è pari al 30% del tributo omesso. Entrambe le sanzioni possono essere ravvedibili ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.


Alcuni chiarimenti sull'applicabilità della ritenuta

Sono obbligati alla ritenuta gli intermediari che hanno la **materiale disposizione del denaro**; ciò significa che se dall'inquilino dovessero ricevere un assegno intestato direttamente al locatore o se dovessero ricevere il pagamento tramite carte di credito, bancomat e prepagate, non sarebbero obbligati ad operare la ritenuta.

Inoltre si precisa che la **provvigione dovuta all'intermediario** e le **spese per i servizi accessori**, come la pulizia e il cambio della biancheria o la fornitura di acqua, luce, Wi-Fi, riscaldamento e aria condizionata **non sempre vanno ricomprese nel corrispettivo lordo soggetto a trattenuta**, come di seguito esposto.

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

CEDOLARE PER LE LOCAZIONI BREVI



N.B. La disciplina sulla ritenuta non riguarda le locazioni brevi che prevedono servizi aggiuntivi non strettamente connessi alle semplici finalità residenziali come la colazione, il noleggio auto o la guida turistica; ciò in quanto tali fattispecie non rientrano in quella di cui all'art. 4, D. L. n. 50/2017.


IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

PIGNORAMENTI IMMOBILIARI

L'art. 8 del D. L. n. 50/2017, modificando l'art. 76, co. 2, D.P.R. n. 602/73, ha introdotto alcune novità in tema di pignoramenti immobiliari.

A seguito della modifica, il concessionario della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare, se **il valore totale dei beni** posseduti dal debitore (nella previgente disciplina si considerava il **valore del singolo bene** da espropriare) diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è almeno pari a **120.000 euro**.

In questo modo, di fatto, si amplia la possibilità di procedere con l'espropriazione immobiliare. Permane il **divieto di pignoramento dell'abitazione principale**, a prescindere dall'entità del credito e dal valore dell'immobile: non può essere pignorata l'abitazione principale, purché questa sia l'unico immobile di proprietà del contribuente, sia un'abitazione civile e non rientri nelle categorie delle abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9).



IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE - ISA

L'art. 7-bis del D. L. n. 193/2016 ha disposto l'**abolizione degli studi di settore a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017**, sostituendoli con gli **indici sintetici di affidabilità fiscale**, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.

Gli indici sono approvati con **decreto del MEF entro il 31 dicembre** del periodo d'imposta cui sono applicati e sono soggetti a **revisione ogni due anni**, mentre un **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate**, da emanare **entro il mese di gennaio** di ciascun anno, individua le attività economiche interessate dagli indici.

Allo stato attuale, l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 191552/2017, ha individuato le attività relativamente alle quali saranno approvati, on prossimo DM, i primi **70 ISA** che sostituiranno i corrispondenti studi di settore. Di questi ISA:

- 29 saranno sviluppati per il settore del commercio;
- 15 per il settore manifatturiero;
- 17 per il settore dei servizi;
- 9 per i professionisti.

Si precisa che, **solo per i soggetti appartenenti alle suddette categorie, troveranno applicazione gli ISA dal periodo d'imposta 2017**; i contribuenti che non vi rientrano dovranno, invece, continuare ad applicare gli studi di settore anche per il periodo d'imposta 2017.

Dal periodo d'imposta 2018 prenderà il via l'applicazione generalizzata del nuovo strumento.

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE - ISA

Obiettivi ISA

- Favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e **stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari** da parte del contribuente
- Ottenere stime più aderenti alla realtà economica del nostro Paese
- Incentivare la *compliance* del contribuente prevedendo **specifici benefici in relazione ai diversi livelli di affidabilità**
- Eliminare progressivamente gli **effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore**

Destinatari

Esercenti attività d'impresa,
arti o professioni

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE – ISA

Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta .

Essi rappresentano la **sintesi di indicatori elementari** tesi a **verificare** la **normalità** e la **coerenza** della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono, **su una scala da 1 a 10**, il **grado di affidabilità fiscale** riconosciuto a ciascun contribuente, anche ai fini dell'**accesso al regime premiale**.

```
graph LR; A([Art. 9-bis del Decreto Legge n. 50/2017]) --> B([Vengono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, che sostituiscono i parametri e gli studi di settore. Sono previsti specifici benefici correlati ai diversi livelli di affidabilità.]);
```

Art. 9-bis del
Decreto Legge
n. 50/2017

Vengono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, che sostituiscono i parametri e gli studi di settore. Sono previsti specifici benefici correlati ai diversi livelli di affidabilità.

L'art. 9-bis del D. L. n. 50/2017 dispone che «in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici» **vengano riconosciuti alcuni benefici**, meglio definiti nel prosieguo della trattazione.

Rimangono da chiarire le **modalità di accesso** ai benefici, specificando quali siano riconosciuti a fronte di un determinato livello di affidabilità oltre che se gli stessi possano essere concessi in maniera differenziata in relazione ai diversi gradi di affidabilità.

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE - ISA

Il regime premiale da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, la cui definizione è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia, prevede:

- Esonero dall'applicazione del visto di conformità relativamente all'IVA per la **compensazione di crediti** non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all'IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
- Esonero dall'applicazione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi dell'IVA** per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- Esclusione dell'applicazione della disciplina delle **società non operative** di cui all'art. 30 della L. n. 724/1994, nonché della disciplina delle **società in perdita sistematica** di cui all'art. 2 del D. L. n. 138/2011;
- Esclusione degli **accertamenti basati sulle presunzioni semplici**;
- Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei **termini di decadenza per l'attività di accertamento**;
- Esclusione della **determinazione sintetica del reddito complessivo**, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

L'art. 9-*quater* del D. L. n. 50/2017 estende al 2017 la possibilità di compensare i crediti commerciali vantati da imprese e professionisti nei confronti la Pubblica Amministrazione con eventuali debiti per cartelle esattoriali.

Con l'entrata in vigore del decreto in esame, le imprese e i lavoratori autonomi possono compensare i debiti delle cartelle esattoriali, relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione **entro il 31 dicembre 2016**, con i **crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili**, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co. 2, del D. Lgs. n. 165/2001) e **certificati** secondo le modalità previste dai decreti del MEF 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, **a patto che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato**.



IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Operativamente, per effettuare la compensazione delle somme iscritte a ruolo, il contribuente-creditore deve **richiedere** all'ente debitore, tramite apposita istanza, **la certificazione del credito** relativamente al suo ammontare, il quale deve essere certo, liquido ed esigibile.

L'istanza, allegata al decreto 25 giugno 2012, va presentata, utilizzando la Piattaforma dei Crediti Commerciali (P.C.C.), disponibile sul sito crediticommerciali.mef.gov.it.

L'ente debitore, dal suo canto, deve rispondere alla richiesta di certificazione del credito, **entro 30 giorni** dalla data di ricezione dell'istanza.

Ottenuta la certificazione, il contribuente-creditore deve presentare l'originale della stessa all'agente della riscossione che, dopo aver verificato la validità della stessa, dispone la compensazione, aggiornando la P.C.C. .

L'agente della riscossione deve, inoltre, annotare l'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo sulla copia della certificazione rilasciata al contribuente-creditore. Se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione, il credito residuo potrà essere successivamente utilizzato.

IL DECRETO LEGGE N. 50/2017

RECLAMO E MEDIAZIONE

L'art. 10 del D. L. n. 50/2017 mira a **potenziare l'istituto della mediazione**, incentivando ulteriormente la deflazione del contenzioso tributario.

Viene infatti innalzato il **valore delle liti** per le quali è obbligatoria la procedura di reclamo-mediazione, la cui soglia di attivazione passa **da 20.000 a 50.000 euro**.

Con la modifica all'art. 17-*bis* del D. Lgs. n. 546/1992, la «Manovra correttiva» prevede che le nuove disposizioni saranno applicabili agli **atti** che domandano il pagamento o negano il rimborso di tributi per un ammontare non superiore a 50.000 euro, **notificati dal 1° gennaio 2018**, nonché ai dinieghi taciti alla restituzione di imposte in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso.

Atti notificati dal 1° gennaio 2018

Valore della lite non superiore a 50.000 euro


Reclamo - mediazione

N.B. Con una modifica introdotta in sede di conversione del decreto in esame, vengono **esclusi dal novero dei tributi oggetto di mediazione**, quelli che costituiscono **risorse proprie tradizionali UE**.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:
NORMATIVA, ENTRATA IN VIGORE E
PROCEDURE OPERATIVE

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Per Processo Tributario Telematico (P.T.T.) si intende *l'utilizzo degli strumenti informatici per la redazione e la presentazione (notifica, deposito, comunicazione) degli atti del processo dematerializzati.*



Il P.T.T. è supportato da un Sistema Informativo denominato S.I.Gi.T., il *Sistema Informativo della Giustizia Tributaria*, che permette, attraverso un portale web, l'interazione telematica tra le Commissioni tributarie e le parti coinvolte, ossia contribuenti e loro difensori, Uffici impositori, giudici tributari.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

NORMATIVA E SPECIFICHE TECNICHE

- **Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163**, è il regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario;
- **Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015**, concernente l'adozione delle prime regole tecniche relative alla costituzione in giudizio nel processo tributario con modalità telematiche, previa notifica del ricorso a mezzo posta elettronica certificata;
- **Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016**, attua l'estensione del Processo Telematico Tributario in altre 6 regioni;
- **Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 15 dicembre 2016**, concernente l'estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico;
- **Circolare ministeriale, 11 maggio 2016, n. 2/DF**, traccia le linee guida emanate dal Direttore Generale delle finanze sull'attuazione del processo tributario telematico. Tali linee guida forniscono indicazioni sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.).

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ENTRATA IN VIGORE

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2015, numero 184, del decreto del *Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015* ha sancito **l'avvio del processo di "telematizzazione" in seno alla giustizia tributaria presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali di Toscana ed Umbria.**

Dal 1° dicembre 2015 presso le Commissioni tributarie suddette, è possibile:

- registrarsi al P.T.T.;
- costituirsi in giudizio;
- consultare e prelevare copie dal fascicolo processuale informatico;
- procedere con l'assegnazione dei ricorsi;
- garantire l'accesso dei soggetti abilitati;
- redigere e depositare le sentenze, i decreti e le ordinanze;
- archiviare e conservare gli atti processuali informatici.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore dei decreti del *Direttore Generale delle Finanze*, 30 giugno 2016 (G.U. n. 161 del 12/07/2016) e 15 dicembre 2016 (G.U. Serie generale n. 298 del 22/12/2016), le regole tecniche del P.T.T. sono state estese a tutto il territorio nazionale.

In particolare, l'art. 2 del decreto del *Direttore Generale delle Finanze*, 15 dicembre 2016, detta le tempistiche per l'avvio dei nuovi servizi telematici, specificando che la nuova disciplina si applicherà esclusivamente ai **ricorsi notificati a partire:**

- a) dal **15 febbraio 2017** per le Regioni Basilicata, Campania e Puglia;
- b) dal **15 aprile 2017** per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia;
- c) dal **15 giugno 2017** per le Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia;
- d) dal **15 luglio 2017** per le Regioni Marche e Valle D'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Dal 15 luglio 2017 il Processo Tributario Telematico è attivo su tutto il territorio nazionale.

N.B. Nonostante l'avvio completo del P.T.T. in tutta Italia, resta salva la facoltà di incardinare il processo tributario secondo la procedura analogica tradizionale così da consentire alle parti di adeguarsi alla nuova procedura digitalizzata.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

LA GRADUALE ESTENSIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO IN ITALIA



IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

STRUMENTI NECESSARI

Per poter ottemperare alla nuova disciplina sull'utilizzo di strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario, il professionista o il contribuente che sta in giudizio personalmente, deve dotarsi di:

- **Browser Web** (per operare all'interno del P.T.T. non è infatti necessario utilizzare alcun software c.d. "imbustatore", ma è sufficiente effettuare una procedura di *upload* collegandosi al Portale della Giustizia Tributaria);
- **Software di videoscrittura** (suite Office/Open Office etc.);
- **Software che crei file PDF/A-1a a-1b** (es. Open Office su Mac e Windows o PDF Creator etc);
- **Indirizzo PEC;**
- **Dispositivo di firma digitale;**
- **Iscrizione e accesso al S.I.Gi.T.**

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

STRUMENTI NECESSARI

A norma dell'art. 10 del D.M. 04.08.15, gli **atti notificati tramite PEC** e gli **atti dimessi nel P.T.T.** devono presentare le seguenti **caratteristiche**:

- siano in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- siano privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- siano redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (non è ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico);
- siano sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale in formato CAdES-bes (CMS Advanced Electronic Signatures), pertanto il file ha la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

STRUMENTI NECESSARI

I **documenti informatici allegati** invece, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, devono rispettare i seguenti requisiti:

- siano in **formato PDF/A-1a o PDF/A-1b**, oppure **TIFF** con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
- siano **privi di elementi attivi**, tra cui macro e campi variabili;
- siano **sottoscritti con firma elettronica qualificata** o firma digitale.

La **dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 5 MB**. Qualora il documento sia superiore alla dimensione massima sarà necessario suddividerlo in più *file*.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

STRUMENTI NECESSARI

▪ IL FORMATO PDF/A

Il formato PDF/A è un “formato standard internazionale creato appositamente per l’archiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato sul formato PDF”. Tale formato è declinabile in due versioni: «PDF/A-1a» e «PDF/A-1b».

Il D.M. 04.08.15 impone l’utilizzo del formato PDF/A-1a ovvero PDF/A-1b (i due formati vengono sempre ammessi in via alternativa ed equivalente fra di loro) per i seguenti atti:

- **gli atti nativi digitali da dimettere nel sistema S.I.Gi.T.** ex art. 10 del D.M.;
- **gli atti originariamente cartacei convertiti in formato digitale dalla segreteria della Commissione Tributaria che li dimette nel PTT** ex art. 11 del D.M.;
- infine anche **i documenti allegati agli atti** ex art. 10 del D.M. (per questi ultimi, come già detto, è altresì ammesso il formato TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax), per ottenere un simile tipo di file si può utilizzare un programma come PDF To Image Converter).

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO


STRUMENTI NECESSARI

▪ IL FORMATO PDF/A

Il *file* PDF/A è un file con la normale **estensione** «.pdf» che però rispetta determinati **requisiti di autonomia e indipendenza** dal supporto.

La procedura più semplice per ottenere un file PDF/A:

- con **Open Office**: file -> esporta -> selezionare il formato pdf -> nella sezione «opzioni/generale» spuntare PDF/A-1a




IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

STRUMENTI NECESSARI

▪ IL FORMATO PDF/A

- con Microsoft Office: file -> crea PDF -> supporta standard PDF/A-1b



IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

STRUMENTI NECESSARI

▪ IL FORMATO PDF/A

- con **PDF Creator**: una volta scaricato e installato, il programma crea una stampante virtuale nel sistema. Una volta selezionata la funzione di stampa per il file che ci interessa rendere compatibile con lo standard PDF/A, è sufficiente scegliere la stampante Pdf Creator e quindi selezionare: profilo -> PDF/A (conservazione a lungo termine) -> salva



IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

STRUMENTI NECESSARI

▪ LA FIRMA DIGITALE

La firma digitale richiesta per il deposito degli atti è di tipo CAdES, che aggiunge l'estensione P7M a quella originaria del *file* (es. *.pdf.p7m).

Oltre alle funzionalità di base della firma del singolo documento, è possibile utilizzare la firma massiva o multipla, per firmare contemporaneamente più documenti.

In caso di firma digitale del documento da parte di più soggetti (come nel caso di procura rilasciata su supporto informatico con firma digitale da parte del ricorrente e sottoscritta a sua volta digitalmente dal difensore incaricato) **l'estensione P7M è aggiunta al nome del file tante volte quante sono le firme apposte al documento (es. *.pdf.p7m.p7m).**


Si raccomanda di mantenere l'estensione PDF anche nel documento successivamente firmato (es. Ricorso.pdf.p7m).

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

STRUMENTI NECESSARI

▪ LA FIRMA DIGITALE

Operativamente, per firmare il file digitalmente si può utilizzare, ad esempio, il software *Dike* di *InfoCert*:



Si seleziona il *file* da firmare cliccando il tasto “Firma”. A questo punto si sceglie la destinazione del *file* da salvare firmato in formato .p7m, si inserisce la password di firma.

Si ricorda che nel Processo Tributario Telematico è necessario firmare ogni file di cui si effettua l'*upload*, indipendentemente dal fatto che si tratti di atto o documento allegato.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGISTRAZIONE DEL PROFESSIONISTA SUL S.I.Gi.T. E ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

▪ IL S.I.Gi.T.

Il D.M. n. 163/2013 definisce il S.I.Gi.T. come “l’insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all’amministrazione della giustizia tributaria”.

Il S.I.Gi.T. assicura:

- l'individuazione della Commissione tributaria adita;
- l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;
- l'individuazione del soggetto abilitato;
- la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente;
- la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente;
- il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere d) ed e);
- la formazione del fascicolo informatico.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGISTRAZIONE DEL PROFESSIONISTA SUL S.I.Gi.T. E ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

▪ IL PORTALE

La Circolare n. 2/DF dell'11/5/2016 ha emanato le linee guida che forniscono spiegazioni sul S.I.Gi.T. ed indicazioni sulle modalità di accesso ed utilizzo dei servizi del P.T.T. .

Il S.I.Gi.T. è accessibile attraverso il Portale web della Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto:

- le parti e i difensori previsti dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs. n. 546/1992;
- i giudici tributari;
- il personale di segreteria delle Commissioni tributarie;
- i consulenti tecnici e gli organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri Enti pubblici (previsti dall'art. 7 dello stesso D. Lgs. n. 546/1992).

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGISTRAZIONE DEL PROFESSIONISTA SUL S.I.Gi.T. E ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

▪ IL PORTALE

Le parti processuali, dopo essersi registrate ed autenticate, possono accedere alla *home page* del sito web del Portale della Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it/gt/) dove è presente la sezione “**Processo tributario telematico**”.

Una volta effettuato il *login* è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- depositare ricorsi/appelli ed altri atti processuali;
- consultare i fascicoli di competenza;
- estrarre copie di documenti ed atti processuali;
- ricevere a mezzo PEC ogni comunicazione ufficiale dalla segreteria della Commissione, compresa la sentenza depositaria;
- richiedere copie autentiche;
- pagare CUT (nelle Regioni dove è stato attivato il pagamento telematico a mezzo di “pagoPA”).

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGISTRAZIONE DEL PROFESSIONISTA SUL S.I.Gi.T. E ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

LA REGISTRAZIONE E L'ACCESSO AL S.I.Gi.T.

Per effettuare la registrazione collegarsi al seguente url:

www.giustiziatributaria.gov.it/gt/processo-tributario-telematico-ptt-sigit e cliccare su
“Registrazione al PTT”

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PTT) - SIGIT



ARGOMENTI CORRELATI

- Area di assistenza
- Carta dei servizi delle Commissioni Tributarie
- Normativa
- Prassi
- Prenotazione Appuntamenti
- Ricerca la Commissione Tributaria
- Spese di giustizia

Il Processo Tributario Telematico (PTT) è una realtà. Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 10 agosto 2015, numero 184, del [decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015](#), sono state definite le regole tecniche che le parti che intendono costituirsi con modalità telematica debbono rispettare, per i processi tributari innanzi alle Commissioni della Toscana e dell'Umbria.

Mentre, con i decreti del [Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016 \(G.U. n° 161 del 12/07/2016\)](#) e [15/12/2016 \(G.U. Serie generale n° 298 del 22/12/2016\)](#), le predette regole tecniche sono state estese a

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGISTRAZIONE DEL PROFESSIONISTA SUL S.I.Gi.T. E ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

LA REGISTRAZIONE E L'ACCESSO AL S.I.Gi.T.

Nella schermata successiva selezionare “Registrati al servizio”

The screenshot shows the website interface for the Italian Tax Justice Portal. At the top, there is a navigation bar with links for HOME, RSS, MAPPA, ASSISTENZA, and AREA RISERVATA. A search bar is also present. Below the navigation bar, there are four main menu items: LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO, COMMISSIONI TRIBUTARIE, and SERVIZI E MODULISTICA. The main content area is titled "REGISTRAZIONE AL PTT" and contains two sections: "Registrazione al PTT per cittadini, professionisti e gestori privati dell'accertamento e riscossione dei tributi locali" and "Registrazione al PTT per Agenzie fiscali, CCIAA, Enti della riscossione, Enti locali". The "Registrati al servizio" button is highlighted with a red circle. On the right side, there is a section for "ARGOMENTI CORRELATI" with links to various services and documents.

Il portale della
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

HOME | RSS | MAPPA | ASSISTENZA | AREA RISERVATA

CERCA:

LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA | GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO | COMMISSIONI TRIBUTARIE | SERVIZI E MODULISTICA

Ti trovi in: [Home](#) - [Servizi e Modulistica](#) - [Processo Tributario Telematico \(PTT\)](#) - [SIGIT](#) - [Registrazione al PTT](#)

Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT

- Accesso al PTT
- Registrazione al PTT
- Formati di atti e documenti
- Conversione file e firma digitale dei documenti
- Codifica delle anomalie di trasmissione

Telecontenzioso (Informazioni sui ricorsi)

Calcolo del Contributo Unificato Tributario (CUT)

Modalità di pagamento del CUT

Massimari delle Commissioni tributarie regionali

Rassegna sentenze tributarie

Servizio di Documentazione economica e finanziaria

Modulistica

Informazioni per l'accesso ai servizi telematici

REGISTRAZIONE AL PTT

Registrazione al PTT per cittadini, professionisti e gestori privati dell'accertamento e riscossione dei tributi locali.

Cittadini, professionisti e soggetti privati iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, accedono al PTT previa registrazione: è richiesto il possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di una firma digitale valida.

Per i servizi di gestione delle credenziali quali il Cambio password, il Reset password e la Gestione Carta Nazionale dei Servizi (CNS) si possono utilizzare i [servizi self service](#).

Registrati al servizio

Registrazione al PTT per Agenzie fiscali, CCIAA, Enti della riscossione, Enti locali

L'ente di appartenenza (agenzie fiscali, enti della riscossione, camere di commercio, enti territoriali locali) individua tra i propri dipendenti, gli utenti da abilitare ai servizi del PTT, previa richiesta di autorizzazione al MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione Sistema Informativo della Fiscalità.

Le credenziali personali da utilizzare per l'accesso sono quelle valide per il servizio del "Telecontenzioso". Gli utenti degli Enti locali e Territoriali con un "Amministratore Locale", potranno rivolgersi a quest'ultimo per la relativa abilitazione. Per tutti gli altri Enti che non hanno la figura dell'Amministratore Locale è necessario produrre la documentazione indicata nelle [istruzioni](#) (docx, 17 KB).

ARGOMENTI CORRELATI

- Area di assistenza
- Carta dei servizi delle Commissioni Tributarie
- Normativa
- Prassi
- Prenotazione Appuntamenti
- Ricerca la Commissione Tributaria
- Spese di giustizia

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGISTRAZIONE DEL PROFESSIONISTA SUL S.I.Gi.T. E ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

LA REGISTRAZIONE E L'ACCESSO AL S.I.Gi.T.

Inserire tutte le informazioni richieste nei vari campi della schermata di registrazione e cliccare il pulsante **“Download modulo”** per creare il PDF contenente tutti i dati di registrazione.

REGISTRAZIONE UTENTE AL PTT

Inserendo i dati richiesti, verranno visualizzati i primi quattro caratteri della password. La seconda parte, sempre di quattro caratteri indispensabile per completare il codice ed accedere ai servizi telematici, verrà recapitata tramite PEC.

Si ricorda che oltre ai dati richiesti sulla pagina è necessario allegare il modulo di richiesta di registrazione, la scansione del documento d'identità e del documento di iscrizione all'ordine in formato PDF firmato con firma digitale.

La password di otto caratteri nasce scaduta. Per accedere al S.I.Gi.T. è quindi necessario effettuare un aggiornamento della password tramite apposito link "Cambio password". La nuova password, scelta dall'utente, sarà poi utilizzata per l'accesso ai servizi.

* =campo obbligatorio

Tipo utente*:

N°iscrizione all'ordine/N°tesserino:

Codice fiscale*:

Cognome*:

Nome*:

Indirizzo*:

C.A.P.*: Provincia*:

Città*:

Stato*:

Numero di telefono*: Numero di cellulare*:

Indirizzo PEC*:

Modulo di richiesta firmato*: Nessun file selezionato

Documento d'identità*: Nessun file selezionato

Tesserino ordine professionale*: Nessun file selezionato

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003, "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), che i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Dipartimento delle Finanze, nel rispetto della normativa citata. Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti "la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGISTRAZIONE DEL PROFESSIONISTA SUL S.I.Gi.T. E ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

LA REGISTRAZIONE E L'ACCESSO AL S.I.Gi.T.

Firmare digitalmente il file PDF scaricato, la scansione del documento d'identità e la scansione del tesserino dell'Ordine di appartenenza e inserire i tre file .p7m nelle rispettive sezioni cliccando sul pulsante **"Scegli file"**.

Dichiarare di avere preso visione dell'informativa Privacy e della liberatoria di responsabilità, inserire il codice di sicurezza e cliccare su **"Inserisci"**.

The screenshot displays a web interface for the S.I.Gi.T. registration process. It features a scrollable text area containing the privacy policy, followed by a radio button and a declaration statement. Below this is another radio button and a declaration statement. At the bottom, there is a text input field for a security code and an 'Inserisci' button.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003, "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), che i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Dipartimento delle Finanze, nel rispetto della normativa citata.

Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali e convenzionali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto del Codice.

Ai sensi dell'art. 13, 1° comma lett. b) e c), si evidenzia che il trattamento dei dati da parte del Dipartimento delle Finanze è essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge o convenzionali e che, pertanto, il mancato conferimento di tali dati può impedire l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto convenzionale con l'Agenzia stessa.

Si sottolinea che i dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione della Convenzione.

Si precisa, inoltre, che "Titolare" del trattamento dei dati è il Dipartimento delle Finanze con sede in Roma.

Il "Responsabile" del trattamento è il Responsabile della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e controllo.

Si informa, infine, che l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, riportato di seguito integralmente, attribuisce all'interessato specifici diritti a garanzia della corretta acquisizione e del corretto utilizzo dei dati trattati ed in particolare:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma

L'Utente dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003:

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ

L'utente consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalle leggi in materia


DICHIARA

di sollevare il Dipartimento delle Finanze da qualsiasi responsabilità inerente alla veridicità dei documenti forniti in fase di autoregistrazione;

di sollevare il Dipartimento delle Finanze da qualsiasi responsabilità inerente all'utilizzo dei servizi forniti dal S.I.Gi.T.:

L'Utente dichiara di aver preso visione della dichiarazione liberatoria di responsabilità":

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.

 [audio](#)
[altra immagine](#)
[altro audio](#)

Codice di sicurezza:

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGISTRAZIONE DEL PROFESSIONISTA SUL S.I.Gi.T. E ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

▪ LA REGISTRAZIONE E L'ACCESSO AL S.I.Gi.T.

A questo punto verificare l'indirizzo PEC riportato nella schermata successiva e premere su "Conferma"

The screenshot shows the web interface for the S.I.Gi.T. (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria). At the top, there is a header with the logo of the Direzione della Giustizia Tributaria and the text 'SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA'. Below this, a blue bar contains the text 'PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO'. A breadcrumb trail indicates the current location: 'Ti trovi in: Home > Registrazione utente al PTT'. The main content area is titled 'REGISTRAZIONE UTENTE AL PTT'. A light purple box contains the following text: 'Si ricorda che i documenti allegati devono essere in formato PDF firmato con estensione p7m.' and 'L'indirizzo PEC inserito è il seguente: [redacted]@odcecag.legalmail.it'. At the bottom of this box, there are two buttons: 'Indietro' and 'Conferma'. The 'Conferma' button is circled in red, indicating the next step in the process.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGISTRAZIONE DEL PROFESSIONISTA SUL S.I.Gi.T. E ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

LA REGISTRAZIONE E L'ACCESSO AL S.I.Gi.T.

Una volta effettuata la registrazione il sistema restituisce *Username* e prima parte della *Password*.

Si consiglia di stampare le credenziali.

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ti trovi in: [Home](#) > Registrazione utente al PTT

REGISTRAZIONE UTENTE AL PTT

L'operazione è stata eseguita con successo.

Questi sono i dati relativi alla sua richiesta di registrazione:

Codice registrazione: ██████████

Nickname: ████████

Primi quattro caratteri della password: ██████

La preghiamo di stampare o di prendere nota del proprio codice di registrazione, del nickname e dei primi quattro caratteri della password generata dal sistema.

Al termine della procedura automatica di registrazione le saranno inviati i secondi quattro caratteri della password tramite una e-mail all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) da lei fornito.

Una volta ricevuta l'e-mail di conferma, potrà accedere al sistema utilizzando le proprie credenziali di accesso.

Stampa credenziali


IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

REGISTRAZIONE DEL PROFESSIONISTA SUL S.I.Gi.T. E ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

LA REGISTRAZIONE E L'ACCESSO AL S.I.Gi.T.

Il sistema nel frattempo genera e trasmette alla casella PEC indicata in fase di registrazione la seconda metà della *Password*.

Una volta ricevuta la seconda metà della *Password* effettuare l'accesso al PTT tramite il seguente link: <https://sigit.finanze.it/NIRWeb/login.jsp> inserendo le credenziali ottenute in sede di registrazione:



The screenshot shows the login page for the S.I.Gi.T. system. At the top, there is a header with the logo of the Direzione della Giustizia Tributaria and the text "SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA". Below the header, the page title "PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO" is displayed. The main content area contains instructions for users and a login form. The instructions include: "Per accedere al SIGIT devi essere in possesso delle credenziali.", "Ti sei già registrato?", "Per utilizzare le credenziali rilasciate dal sistema accedi tramite la sezione **Identificazione utente**.", "Per utilizzare l'accesso tramite la Carta Nazionale dei Servizi che hai registrato [clicca qui](#)", and "Se non sei utente del SIGIT [registrati](#)". The login form, titled "Identificazione Utente:", contains fields for "UserID:" and "Password:", and an "Entra" button. Below the form, there is a section for password change: "Per effettuare il cambio password:" followed by two radio button options: "Professionisti e Cittadini" and "Enti Impositori". At the bottom left, there is a box for the "NUMERO VERDE" (800 051 052) with contact hours: "Contattare il numero verde Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato".

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

1. PROCURA ALLE LITI E CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL PROFESSIONISTA

La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa devono essere conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente.

La disponibilità o meno di una firma digitale da parte del ricorrente influenza anche le scelte operative che il difensore può assumere.

Bisogna distinguere due possibili scenari:



IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO


1. PROCURA ALLE LITI E CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL PROFESSIONISTA

La procura o l'incarico possono essere conferiti anche su **supporto cartaceo** dal contribuente. In questo caso, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, **deve essere trasmessa anche la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico**, attestata come conforme all'originale dal difensore mediante sua sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale. **Ciò significa che la notifica del ricorso in via telematica tramite PEC dovrà essere necessariamente accompagnata dalla contestuale notifica della procura alle liti.**

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

2. LE NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI TELEMATICHE



IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

2. LE NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Per individuare gli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, si può far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell'IPA (www.indicepa.gov.it) e nell'INI-PEC (www.inipec.gov.it).

Gli atti processuali telematici da notificarsi a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice procedura civile, devono essere trasmessi all'indirizzo PEC dell'ufficio notificazioni esecuzioni e protesti (UNEP) pubblicato e presente nell'elenco IPA (art. 5, comma 3, regolamento).

Qualora si ci avvalga delle modalità telematiche nel procedimento di primo grado si è obbligati successivamente ad utilizzare le medesime modalità anche per il deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio nonché nei gradi successivi (C.T.R. Toscana, Sent. n° 1377 del 31 maggio 2017).

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

2. LE NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI TELEMATICHE

La notifica a mezzo PEC si effettua mediante trasmissione del documento informatico all'indirizzo PEC del destinatario, il quale consiste per gli enti impositori, nella casella PEC pubblicato nell'IPA.



IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

2. LE NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Tutti gli atti e i documenti notificati a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 agosto 2015, devono rispettare una serie di **requisiti dimensionali** e di **caratteristiche tecniche**: si tratta di condizioni necessarie a garantire l'uniformità e l'interoperabilità dei sistemi, assicurando così che lo scambio di documenti, dati e informazioni si realizzi nella maniera più lineare possibile.

Si ricorda che la notifica del ricorso comporta il contestuale invio della procura alle liti sottoscritta digitalmente dal difensore come documento informatico.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

3. L'ELEZIONE DI DOMICILIO DIGITALE E SUE VARIAZIONI

La **casella PEC del difensore**, ovvero del contribuente che intende difendersi in proprio, oltre a essere indispensabile per la notifica del ricorso telematico, svolge anche un'ulteriore fondamentale funzione nel processo tributario, finendo per costituire, una volta indicata nel ricorso introduttivo o nel primo atto difensivo, il **domicilio digitale eletto valevole per le comunicazioni e le notificazioni di cui all'art. 16-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 546/1992**.

Così come previsto nel processo tradizionale, in mancanza di indicazioni diverse, l'indirizzo di PEC, valido ai fini del domicilio eletto, può essere quello del difensore abilitato.

Si ricorda che mentre per professionisti e imprese, costituite anche in forma individuale, vige l'obbligo di essere titolari di una casella PEC, analogo adempimento non è ancora posto in essere in capo ai cittadini.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

3. L'ELEZIONE DI DOMICILIO DIGITALE E SUE VARIAZIONI

Di assoluta rilevanza è l'individuazione, dal lato degli enti impositori, dell'indirizzo PEC cui notificare i ricorsi.

Prescindendo dal fatto che l'indirizzo PEC dovrebbe essere sempre presente nel corpo dell'atto da impugnare, in caso di assenza o comunque per ragioni di controllo, lo stesso può essere rintracciato tramite l'IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Al riguardo, inevitabile volano per la diffusione del Processo Tributario Telematico, è rappresentato dalla possibilità per gli Uffici di notificare a mezzo di Posta Elettronica Certificata gli atti impugnabili, compresi quelli esattivi, a decorrere dallo scorso 1° luglio, secondo quanto disposto dall'art. 7-*quater* del D.L. n. 193/2016 come modificato in sede di conversione.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

4. IL RICORSO/APPELLO IN FORMATO DIGITALE E LA SUA NOTIFICA ALLA CONTROPARTE

Le fasi che il difensore deve seguire ai fini della presentazione del ricorso sono:

1. redigere il ricorso con le consuete modalità;
2. effettuare la conversione del ricorso in PDF/A;
3. apporre la propria firma digitale così che il file rechi l'estensione "nome file libero.pdf.p7m";
4. "notificare" il ricorso all'Ufficio impositore tramite il sistema PEC che, a sua volta, attesta:
 - la partenza del messaggio (tramite ricevuta di accettazione e di inoltra);
 - la consegna (tramite ricevuta di avvenuta consegna);
 - la provenienza, il riferimento temporale e l'integrità del contenuto di quanto trasmesso sicché, in conclusione, il valore legale attribuito alla PEC risulta essere quello della raccomandata con avviso di avvenuta ricezione.
5. compilare, per il deposito telematico degli atti, la Nota di iscrizione a ruolo (con file PDF/A);
6. inviare, tramite canale telematico, la N.I.R., con allegato il ricorso e i relativi documenti informatici allegati, alla CTP/CTR competente.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

5. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E DEPOSITO DI ATTI

La costituzione in giudizio è il complesso di attività con cui il ricorrente o il difensore incaricato deposita il ricorso ed i relativi allegati, investendo in questo modo il giudice tributario della controversia.

La costituzione in giudizio deve avvenire, **a pena d'inammissibilità, entro il termine dei 30 giorni dalla proposizione del ricorso**: si tratta di una causa d'inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si sia regolarmente costituita.

L'art.10 del D.M. n. 163/2013 **dispone che in caso di notifica a mezzo PEC del ricorso, il ricorrente deve costituirsi in giudizio presso la Commissione tributaria tramite il deposito mediante il S.I.Gi.T.:**

- del ricorso;
- della nota di iscrizione a ruolo;
- degli atti e dei documenti allegati al ricorso.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

5. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E DEPOSITO DI ATTI

Come indicato dal MEF – Dipartimento delle Finanze con la **Circolare n.2/DF dell'11 maggio 2016**, per avere certezza dell'avvenuto deposito, il sistema del PTT rilascia contestualmente una **ricevuta di accettazione a video**, inviata anche all'indirizzo PEC del depositante, dopo avere proceduto ad una serie di **controlli e verifiche** riguardanti essenzialmente:

- l'assenza di virus;
- il formato dei *file*;
- la dimensione dei *file*;
- l'integrità dei *file*;
- la validità della firma digitale.

A valle dei controlli si può verificare il **perfezionamento del deposito** dell'atto processuale, oppure la **mancata acquisizione dell'atto principale o di alcuni suoi allegati**, per la presenza di determinate anomalie.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

5. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E DEPOSITO DI ATTI

Le **fattispecie bloccanti**, che impediscono il deposito, sono **tassative** e limitate alle anomalie più gravi, ovvero quelle che:

- pregiudicano la sicurezza del sistema informativo (ad es. presenza virus, ecc.);
- non permettono l'identificazione certa del soggetto da cui proviene l'atto (ad es. non integrità della firma dei *file*, ecc.);
- non consentono la corretta gestione e conservazione dei file relativi agli atti giudiziari.


Le **anomalie non bloccanti** permettono comunque il deposito dell'atto e dei documenti.

In ogni caso il ricorso/appello è comunque iscritto a ruolo e le controdeduzioni vengono acquisite nel PTT se nell'atto principale si riscontrino anomalie non bloccanti e negli allegati si riscontrino anomalie sia bloccanti sia non bloccanti (in tal caso l'allegato non viene acquisito) con comunicazione inserita nell'area riservata personale del soggetto abilitato ed inviata alla PEC.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

5. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E DEPOSITO DI ATTI



IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

5. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E DEPOSITO DI ATTI

La **parte resistente** procede alla costituzione in giudizio e al deposito dei relativi atti e documenti con le stesse modalità previste per il ricorrente.

Gli atti e i documenti informatici, prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, devono:

- contenere l'indicazione del numero di iscrizione assegnato al ricorso introduttivo;
- essere prodotti esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. che attesta l'avvenuto deposito con il rilascio di apposita ricevuta di accettazione recante la data di trasmissione e l'indicazione della corretta acquisizione degli atti e dei documenti informatici depositati.

Le parti possono depositare nel processo telematico anche atti e documenti in formato non informatico a condizione che: consistano in fogli formato massimo A4, siano liberi da rilegatura e risultino numerati. È compito della segreteria della Commissione tributaria acquisire i documenti al fascicolo informatico.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

6. LA FORMAZIONE DEL FASCICOLO INFORMATICO

La **gestione del fascicolo processuale informatico** è a cura del **personale di segreteria delle Commissioni Tributarie**.

In caso di deposito di atti e documenti **in formato analogico**, l'acquisizione presso il S.I.Gi.T. avviene a cura della segreteria della Commissione tributaria mediante effettuazione di copia informatica, previa scansione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, in bianco e nero, e sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Gli atti e i documenti acquisiti dalle Segreterie e depositati in formato analogico sono identificati nel fascicolo processuale come documenti informatici e descritti con i seguenti dati:

- numero di Registro Generale;
- progressivo dell'allegato;
- indicazione della parte che ha provveduto al deposito;
- data del deposito.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

6. LA FORMAZIONE DEL FASCICOLO INFORMATICO

Il fascicolo informatico è costituito dalle seguenti quattro cartelle:

- ***fascicolo del ricorrente***, contenente tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al soggetto che ha introdotto la causa;
- ***fascicolo del resistente***, contenente tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema alla parte resistente;
- ***fascicolo d'ufficio***, contenente tutti i provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Commissione Tributaria adita quali verbali di udienza, sentenze, decreti, ordinanze, altri atti eventuali e le comunicazioni inviate alle parti processuali;
- ***fascicolo delle altre parti resistenti***, contenente quanto evidenziato di seguito riguardo al terzo intervenuto volontariamente nel giudizio ovvero chiamato in causa).

La consultazione del fascicolo processuale informatico, compresa la visualizzazione e la libera estrazione di copie dei documenti, è consentita mediante accesso al fascicolo da parte dei soggetti abilitati al S.I.Gi.T.

Gli accessi eseguiti sono registrati in un *file* contenente le seguenti informazioni:

- il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso;
- il documento informatico prelevato o consultato;
- la data e l'ora dell'accesso.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

7. IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DELLE ALTRE SPESE DI GIUSTIZIA

Il pagamento e l'attestazione del CUT, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, possono avvenire:

- in caso di **pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale**, la ricevuta dello stesso deve essere scansionata, firmata digitalmente e trasmessa come allegato del ricorso/appello;
- in caso di **pagamento presso le rivendite autorizzate di generi di monopolio e di valori bollati** il contrassegno acquistato è apposto sul modello Comunicazione di versamento del contributo unificato (PDF-40KB) indicando i dati della Commissione tributaria adita, le generalità e il codice fiscale del ricorrente, le generalità delle altre parti. Il modello, debitamente compilato, deve essere scansionato, firmato digitalmente e trasmesso come allegato del ricorso/appello;
- in caso di **utilizzo di "pagoPA" - Sistema di pagamento elettronico delle Pubbliche amministrazioni**, sistema raggiungibile dall'area riservata del PPT che consente di pagare in modalità elettronica la Pubblica amministrazione, non va prodotta alcuna ricevuta.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

7. IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DELLE ALTRE SPESE DI GIUSTIZIA

Il S.I.Gi.T. richiede la compilazione di un'apposita schermata all'interno della quale l'utente è tenuto a indicare i seguenti dati:

- il **valore della controversia** dichiarato ovvero che la controversia è di valore indeterminabile, selezionando l'apposito *flag*;
- la **modalità prescelta (F23, conto corrente postale, contrassegno, altro) per il versamento del CUT**, ovvero la selezione dell'apposito *flag* riguardante la “prenotazione a debito” effettuata o la “richiesta di patrocinio a spese dello Stato”;
- il **codice dell'Ufficio o ente e il codice tributo riportati nel modello F23**. I campi sono preimpostati rispettivamente con il codice corrispondente alla Commissione tributaria e con il codice tributo “171T”.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

8. LA COMPILAZIONE DELLA N.I.R.

La nota di iscrizione a ruolo (NIR) consente agli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie di rilasciare al ricorrente il corrispondente numero di ruolo del registro generale.

A normare la gestione della NIR nel Processo Tributario Telematico è l'**art. 10 del D.M. n. 163/2013** disponendo che “La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate al comma 1.”

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

8. LA COMPILAZIONE DELLA N.I.R.

La nota di iscrizione a ruolo telematica dei ricorsi presenta un numero di pagine modulari in funzione dei dati inseriti, ovvero del numero di atti impugnati, del numero dei ricorrenti o difensori, ecc..

Le informazioni principali presentano i seguenti campi di inserimento:

- generalità (di norma max 2 pagine);
- atti impugnati (di norma max 5 pagine);
- ricorrenti (di norma max 10 pagine);
- difensori (di norma max 3 pagine);
- rappresentanti del ricorrente (di norma max 3 pagine);
- altri soggetti (di norma max 3 pagine);
- allegati (di norma max 20 pagine).

La NIR viene inviata al sistema tramite apposita funzione di *upload*. Terminata tale operazione, il S.I.Gi.T. rilascia la ricevuta del protocollo telematico della nota di iscrizione a ruolo inviata e la data dell'invio.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

9. CONSULTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

Il fascicolo informatico è direttamente consultabile dai soggetti autorizzati e abilitati al S.I.Gi.T. Ne consegue in capo alle segreterie delle Commissioni tributarie l'esonero dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici.

La parte processuale può procedere ad estrarre ogni tipo di copia degli atti contenuti nel fascicolo presente nel S.I.Gi.T., senza particolari formalità.

Solo in caso di richiesta di copia autentica degli atti è previsto che sia l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, ad inviare la copia richiesta tramite PEC, con le stesse modalità utilizzate per le comunicazioni processuali.

Del pari, nell'ipotesi di richiesta di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario provvederà, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

▪ ESEMPLIFICAZIONE PRATICA

Si propone una esemplificazione della procedura da eseguire per il deposito di un ricorso notificato a mezzo PEC all'Agenda delle Entrate avverso un avviso di accertamento indirizzato a persona fisica esercente attività d'impresa. Si ipotizzerà inoltre che il ricorrente non è in possesso di *Smart card* per firma digitale e che oltre all'atto impugnato non ci siano altri allegati al ricorso. Il pagamento del Contributo unificato avviene tramite F23.

Pertanto, i documenti in nostro possesso, da inserire tramite *upload* nella piattaforma, sono:

1. il ricorso in formato PDF/A-1a(1b) firmato digitalmente, preventivamente notificato a mezzo PEC all'ente impositore;
2. la procura, conferita su supporto cartaceo dal contribuente, scansionata e firmata digitalmente dal difensore, anch'essa notificata a controparte quale allegato al ricorso;
3. l'atto impugnato (avviso di accertamento) scansionato e firmato digitalmente;
4. le ricevute di accettazione e consegna rilasciate dal gestore PEC, a seguito della notifica del ricorso a controparte, anch'esse scansionate e firmate digitalmente;
5. F23 – pagamento CUT.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

▪ ESEMPLIFICAZIONE PRATICA

Operativamente, per effettuare il deposito, accedere alla piattaforma S.I.Gi.T. all'indirizzo <https://sigit.finanze.it/NIRWeb/login.jsp> inserendo le credenziali ottenute in sede di registrazione come indicato in precedenza.

All'accesso il sistema proporrà la seguente schermata:

The screenshot shows the S.I.Gi.T. web interface. At the top, there is a blue header with the logo of the Direzione della Giustizia Tributaria and the text "SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA". Below the header, there is a navigation bar with the text "PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO" and the user's name "GIUSEPPE AVANZATO - Professionista | ESCI". Below the navigation bar, there is a section titled "Nuova compilazione" with two forms for depositing a tax return. The first form is for "Deposito in Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado" and the second is for "Deposito in Commissione Tributaria Regionale - di secondo grado". Both forms have dropdown menus for "Commissione tributaria provinciale/regionale di:" and "Tipologia di deposito:", and an "OK" button. A blue arrow points to the "ESCI" link in the navigation bar.

In alto a destra viene indicato l'utente attivo

[Completamento e interrogazione](#)

Compilazione via web

- [Compilazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)
- [Completamento e interrogazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)

Pagamenti Contributo Unificato Tributario

- [Pagamento tramite PagoPA](#)
- [Consultazione Pagamenti effettuati](#)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

▪ ESEMPLIFICAZIONE PRATICA

Preliminarmente selezionare dal menù a tendina la Commissione Tributaria Provinciale presso la quale effettuare il deposito e successivamente selezionare “**Ricorsi ed altri provvedimenti giurisdizionali**”, infine indicare quale tipologia di procedimento “**Ricorso**”.

The screenshot shows the interface of the 'SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA'. At the top, it identifies the user as 'GIUSEPPE AVANZATO - Professionista'. Below the navigation bar, there are two forms for 'Nuova compilazione' (New filing).

The first form is titled 'Deposito in Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado'. It contains three dropdown menus: 'Commissione tributaria provinciale di:' set to 'ROMA', 'Tipologia di deposito:' set to 'RICORSI ED ALTRI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONAL', and 'Tipologia procedimento:' set to 'RICORSO'. An 'OK' button is at the bottom right.

The second form is titled 'Deposito in Commissione Tributaria Regionale - di secondo grado'. It contains two dropdown menus: 'Commissione tributaria regionale di:' set to 'SELEZIONA' and 'Tipologia di deposito:' set to 'SELEZIONA'. An 'OK' button is at the bottom right.

[Completamento e interrogazione](#)

Compilazione via web

- [Compilazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)
- [Completamento e interrogazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)

Pagamenti Contributo Unificato Tributario

- [Pagamento tramite PagoPA](#)
- [Consultazione Pagamenti effettuati](#)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

■ ESEMPLIFICAZIONE PRATICA

La schermata successiva restituisce informazioni circa la CTP cui è destinato il deposito nonché la qualifica del soggetto che compila la NIR (contribuente, ufficio impositore, etc.).

Compilazione NIR Ricorsi - Dati generali

Dati Generali

■ Dati Generali

* = campo obbligatorio

Commissione Tributaria Provinciale/ di primo grado: ROMA

Richiesta Iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per: RICORSO

Parte Ricorrente: CONTRIBUENTE

Richiesta Trattazione Pubblica Udienza

La parte si avvale di un difensore abilitato

Recapito telefonico :

Elementi da acquisire/Elementi già acquisiti:

Parti ricorrenti n° *: <input type="text" value="1"/> / 0	Rappresentanti dei ricorrenti n° : <input type="text" value="0"/> / 0
Parti resistenti n° *: <input type="text" value="1"/> / 0	Difensori dei ricorrenti n° : <input type="text" value="1"/> / 0
Atti impugnati n° *: <input type="text" value="1"/> / 0	Notifiche ricorso n° : <input type="text" value="1"/>
	Allegati n° : <input type="text" value="4"/> / 0

Salva Pulisci

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

■ ESEMPLIFICAZIONE PRATICA

La stessa schermata richiede, altresì, di indicare, con apposito *flag*, la presenza della richiesta di pubblica udienza oltre alla scelta di avvalersi di un difensore abilitato.

Compilare la sezione relativa agli elementi da acquisire.

Compilazione NIR Ricorsi - Dati generali

Dati Generali

■ Dati Generali

*=campo obbligatorio

Commissione Tributaria Provinciale/ di primo grado: ROMA

Richiesta Iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per: RICORSO

Parte Ricorrente: CONTRIBUENTE

Richiesta Trattazione Pubblica Udienza

La parte si avvale di un difensore abilitato

Recapito telefonico :

Elementi da acquisire/Elementi già acquisiti:

Parti ricorrenti n° *: <input type="text" value="1"/> / 0	Rappresentanti dei ricorrenti n° : <input type="text" value="0"/> / 0
Parti resistenti n° *: <input type="text" value="1"/> / 0	Difensori dei ricorrenti n° : <input type="text" value="1"/> / 0
Atti impugnati n° *: <input type="text" value="1"/> / 0	Notifiche ricorso n° : <input type="text" value="1"/>
	Allegati n° : <input type="text" value="4"/> / 0

Salva Pulisci

Nell'esempio proposto devono essere indicati:

1. parti ricorrenti n°= 1
2. parti resistenti n°= 1
3. atti impugnati n°= 1
4. difensori dei ricorrenti n°= 1
5. notifiche ricorso n°= 1
6. allegati n°= 4

Salvare i dati.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

■ ESEMPLIFICAZIONE PRATICA

Nella schermata successiva occorre iniziare la compilazione vera e propria della NIR relativamente ai dati anagrafici del ricorrente come di seguito indicato.

Ti trovi in: [Home](#) - [Nuova Compilazione NIR](#) - Ricorrenti

Compilazione NIR [T- /2017] - Ricorsi - Ricorrenti

Dati Generali Ricorrenti Rappresentanti Difensori Domicilio Eletto Parti Resistenti Atti Impugnati Documenti Calcolo CU Validazione

■ Ricorrenti (1 di 1)

Tipologia ricorrente *: **Persona Fisica/Altro Soggetto**

Dettagli:

Natura Giuridica*: **IMPRESA INDIVIDUALE/FAMILIARE**

Codice Fiscale / P.IVA*: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Sesso: **M** (M/F)

Cognome/Denominazione*: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Nome: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Ulteriori informazioni: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Data di nascita: **XX/XX/XX** Provincia di nascita: **XX**

Comune di nascita: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Stato di nascita: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Dati Residenza/Sede legale:

Indirizzo*: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Provincia*: **XX** Comune*: **XXXXXX** CAP: **XXXXXX**

Stato*: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Indirizzo di posta elettronica: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Indirizzo PEC

Salva Pulisci

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

■ ESEMPLIFICAZIONE PRATICA

Dopo aver salvato i dati, proseguire con la compilazione della sezione “**Difensori**”.

N.B. Il sistema precompila automaticamente i campi con i dati utente.

Ti trovi in: [Home](#) - [Nuova Compilazione NIR](#) - Difensori

Compilazione NIR [T- 2017] - Ricorsi - Difensori

Dati Generali Ricorrenti Rappresentanti **Difensori** Domicilio Eletto Parti Resistenti Atti Impugnati Documenti Calcolo CU Validazione

■ Difensori

Difensori (1 di 1)

Dati Difensore abilitato

Codice Fiscale *: xxxxxxxxxxxxxxxx

Cognome/Denominazione *: xxxxxxxxxxxxxxxx

Nome* xxxxxxxxxxxxxxxx

Ulteriori Informazioni:

Data nomina *: 18

Residenza/Sede legale

Indirizzo *: xxxxxxxxxxxx

Provincia *: XX Comune *: xxxxxxxxxxxx CAP: 0

Stato*: ITALIA

Indirizzo Pec *: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dati abilitazione assistenza tecnica

Ordine Professionale/Elenco di appartenenza: AVVOCATI Tesserà N*: xxxxx

Dati Ricorrenti difesi

Selezionare i nominativi dei ricorrenti difesi: SELEZIONA ▼ Seleziona

Salva Pulisci

Indicare nel campo “**Data nomina**” la data di conferimento della procura alla lite al difensore. Infine, nella sezione “**Dati ricorrenti difesi**” occorre selezionare dal menù a tendina il contribuente difeso e cliccare sul tasto “**Seleziona**”

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

■ ESEMPLIFICAZIONE PRATICA


Nel modulo successivo bisogna confermare i dati di elezione del domicilio. A tal fine cliccare sul nominativo del difensore come di seguito indicato.

Ti trovi in: [Home](#) - [Nuova Compilazione NIR](#) - Domicilio Eletto

Compilazione NIR [T- /2017] - Ricorsi - Domicilio Eletto

[Dati Generali](#) [Ricorrenti](#) [Rappresentanti](#) [Difensori](#) **Domicilio Eletto** [Parti Resistenti](#) [Atti Impugnati](#) [Documenti](#) [Calcolo CU](#) [Validazione](#)

■ Elenco dei domicili eletti

Ricorrente	Domicilio Eletto
	Difensore AVANZATO GIUSEPPE

[Salva](#)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

▪ ESEMPLIFICAZIONE PRATICA

Successivamente, dal menù a tendina selezionare l'elezione di domicilio.

Ti trovi in: [Home](#) - [Nuova Compilazione NIR](#) - Domicilio Eletto

Compilazione NIR [T- /2017] - Ricorsi - Domicilio Eletto

[Dati Generali](#) [Ricorrenti](#) [Rappresentanti](#) [Difensori](#) **Domicilio Eletto** [Parti Resistenti](#) [Atti Impugnati](#) [Documenti](#) [Calcolo CU](#) [Validazione](#)

■ Modifica domicilio eletto

Lista ricorrenti (selezionare i ricorrenti per l'elezione di domicilio*):

Elezione di domicilio presso*:

- SELEZIONA
- SELEZIONA
- AVANZATO GIUSEPPE(DIFENSORE)
- ALTRO DOMICILIO
- NESSUNA ELEZIONE DI DOMICILIO
- DOMICILIO ELETTO PRESSO IL PROPRIO INDIRIZZO

Confermare i dati con “**Inserisci Elezione Domicilio**” e salvare.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

■ ESEMPLIFICAZIONE PRATICA

Nella schermata successiva devono essere indicati i dati relativi all'ente impositore (parte resistente).

Ti trovi in: [Home](#) - [Nuova Compilazione NIR](#) - Parti Resistenti

Compilazione NIR [T- /2017] - Ricorsi - Parti Resistenti

Dati Generali Ricorrenti Rappresentanti Difensori Domicilio Eletto **Parti Resistenti** Atti Impugnati Documenti Calcolo CU Validazione

■ Parti Resistenti (1 di 1)

Tipologia parte resistente*: PARTE RESISTENTE ▼

Tipologia soggetto resistente*: ENTE IMPOSITORE ▼

Dettagli:

Tipo ente*: AGENZIA ENTRATE ▼ Provincia*: RM

Denominazione Ufficio*: AG. ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE ROMA 1 ▼

Residenza/Sede legale:

Indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Provincia: RM Comune: ROMA CAP:

Indirizzo PEC:

Data notifica ricorso al resistente: 10/07/2017

Salva Pulisci

Si evidenzia che in questa sezione deve essere indicata la data di notifica del ricorso.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

■ ESEMPLIFICAZIONE PRATICA

La sezione successiva riguarda l'individuazione degli atti impugnati. Bisogna valorizzare i campi relativi alla tipologia di accertamento, al numero dell'atto impugnato e alla data di notifica dello stesso.

Ti trovi in: [Home](#) - [Nuova Compilazione NIR](#) - Atti impugnati

Compilazione NIR [T- /2017] - Ricorsi - Atti impugnati

[Dati Generali](#) [Ricorrenti](#) [Rappresentanti](#) [Difensori](#) [Domicilio Eletto](#) [Parti Resistenti](#) **Atti Impugnati** [Documenti](#) [Calcolo CU](#) [Validazione](#)

■ Atti impugnati (1 di 1)

Denominazione Ufficio*: AG. ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE ROMA 1 ▼

Tipologia Atto*: AVVISO DI ACCERTAMENTO ▼

Numero Atto*: TY500000000000000000000000122

Data Notifica atto*: 30/08/2017

Importo complessivo dell'atto*: 50000 .00

Valore Controverso :
25000 .00 Tributo Sanzione

Contributo unificato*: 120 .00 [Calcola CU](#)

Presenza istanza di sospensione atto impositivo
 Presentato Reclamo-Mediazione (art 17-bis del D.Lgs. 546/92)
 Atto di valore indeterminabile

Particolare attenzione deve essere prestata all'indicazione di eventuale richiesta di istanza di sospensione dell'atto e se la lite è stata preceduta da reclamo ex art. 17-bis, D. Lgs. n. 546/92. Nel campo "**Valore controverso**" deve essere indicato il valore della lite ai fini del calcolo del Contributo Unificato Tributario da versare. Valorizzato detto campo è prevista apposita funzione di calcolo del CUT tramite il pulsante "**Calcola CU**".

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

■ ESEMPLIFICAZIONE PRATICA

Nella seconda parte del modulo devono essere inserite la materia procedimentale, tramite l'apposita funzione “**Aggiungi materia**”, e la tipologia di imposte oggetto di lite. Se l'avviso di accertamento contiene più imposte (es. IRPEF, IVA, IRAP, ecc.), queste devono essere tutte valorizzate tramite la funzione “**Inserisci imposta**”.

■ Imposte

Materia:
Materia procedimentale*: ACCERTAMENTO IMPOSTE ▼ **Aggiungi materia**

Imposta:
Tipo Imposta*: ALTRI TRIBUTI ERARIALI ▼
Imposta: SELEZIONA ▼
Altra Sotto Imposta*:
Importo maggior imponibile: 0,00 Anno di Imposta: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 ▼ **Inserisci Imposta**
Importo sanzioni: 0,00
Importo interessi: 0,00

Tipologia di imposta	Maggior imponibile	Sanzioni	Interessi	Anno d'imposta	Elimina
IRPEF / IRPEF-ALTRO	0.00	0.00	0.00	2014	

■ Parti collegate all'atto

Soggetti collegati	Elimina
(CONTRIBUENTE)	
AG. ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE ROMA 1 (RESISTENTE)	

Salva Pulisci

Infine selezionare le parti collegate all'atto tramite l'apposito tasto “**Aggiungi soggetto**”.
Salvare la pagina.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

■ ESEMPLIFICAZIONE PRATICA

Nella pagina successiva deve essere effettuato l'*upload* del ricorso e dei relativi allegati. Si ricorda che il ricorso deve essere in formato PDF/A e firmato digitalmente. Gli allegati devono essere scansionati e anch'essi firmati digitalmente. La dimensione massima di ogni allegato non può superare i 5 MB, se superiore deve essere frazionato.

Operativamente per primo deve essere caricato il ricorso (documento principale). Tramite il tasto **“Scegli file”** selezionare il *file* del ricorso e cliccare sul tasto **“Carica documento principale”**.

Ti trovi in: [Home](#) - [Nuova Compilazione NIR](#) - Allegati

Compilazione NIR [T- /2017] - Ricorsi - Allegati

Dati Generali	Ricorrenti	Rappresentanti	Difensori	Domicilio Eletto	Parti Resistenti	Atti Impugnati	Documenti	Calcolo CU	Validazione
---------------	------------	----------------	-----------	------------------	------------------	----------------	-----------	------------	-------------

■ Documento Principale Ricorso

ATTENZIONE La lunghezza del nome del file non deve superare i 100 caratteri!

Selezionare file*: Nessun file selezionato

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

■ ESEMPLIFICAZIONE PRATICA

La stessa procedura deve essere seguita per gli allegati, avendo cura di selezionare dal menù a tendina il tipo di allegato.

The screenshot displays the 'Documenti' tab in a web application. At the top, a navigation bar includes tabs for 'Dati Generali', 'Ricorrenti', 'Rappresentanti', 'Difensori', 'Domicilio Eletto', 'Parti Resistenti', 'Atti Impugnati', 'Documenti', 'Calcolo CU', and 'Validazione'. Below this, the 'Documenti' section is titled 'allegati'. A warning message states: 'ATTENZIONE La lunghezza del nome del file non deve superare i 100 caratteri!'. There is a text input field containing 'ricorso.pdf.p7m.p7m' and a 'Modifica documento principale' button. The 'Associazione file' section contains a dropdown menu for 'Selezionare tipi documento:' with options: 'PROCURA - NOMINA DEL DIFENSORE', 'COPIA ATTO IMPUGNATO', 'RICEVUTA DI ACCETTAZIONE PEC', and 'RICEVUTA DI PAGAMENTO CUT'. Below the dropdown is a 'Selezionare file*:' label, a 'Scegli file' button, the text 'procura.pdf.p7m.p7m', and an 'Aggiungi un altro file' button. The 'Carica Documento' button is circled in red. At the bottom, there are 'Salva' and 'Pulisci' buttons.

Per caricare i *file* dei singoli allegati, posizionarsi sul tipo di documento (es. “Procura – Nomina del difensore”) e, tramite il tasto “**Scegli file**”, selezionare il documento da far acquisire a sistema e avviare l'*upload* tramite il tasto “**Carica documento**”. Ripetere la medesima procedura per tutti gli allegati.

N.b. Se l'allegato si compone di più *file* questi possono essere selezionati tramite il pulsante “**Aggiungi un altro file**”. Terminare sempre con “**Carica Documento**”.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

■ ESEMPLIFICAZIONE PRATICA

Al termine delle operazioni di *upload* il sistema restituisce il riepilogo dei *file* caricati, permettendone l'eventuale modifica o l'eliminazione. Confermare con “**Salva**”.

The screenshot displays a web interface for the telematic tax process. At the top, a navigation bar contains several tabs: 'Dati Generali', 'Ricorrenti', 'Rappresentanti', 'Difensori', 'Domicilio Eletto', 'Parti Resistenti', 'Atti Impugnati', 'Documenti', 'Calcolo CU', and 'Validazione'. The 'Documenti' tab is currently active. Below the navigation bar, the page title is 'Documento Principale Ricorso' and the word 'allegati' is centered. A warning message states: 'ATTENZIONE La lunghezza del nome del file non deve superare i 100 caratteri!'. Below this, there is a text input field containing 'ricorso.pdf.p7m.p7m' and a 'Modifica documento principale' button. The 'Associazione file' section features a 'Riepilogo Allegati:' label and a scrollable list of four items: 'PROCURA - NOMINA DEL DIFENSORE [PROCURA.PDF.P7M.P7M]', 'COPIA ATTO IMPUGNATO [AVVISO DI ACCERTAMENTO.PDF.P7M.P7M]', 'RICEVUTA DI ACCETTAZIONE PEC [NOTIFICA.PDF.P7M.P7M]', and 'RICEVUTA DI PAGAMENTO CUT [F23 CUT.PDF.P7M.P7M]'. Below the list are three buttons: 'Elimina associazione', 'Elimina Documento', and 'Aggiungi Documento'. At the bottom of the interface are two buttons: 'Salva' and 'Pulisci'.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

■ ESEMPLIFICAZIONE PRATICA

A questo punto, la compilazione della NIR è conclusa. L'ultima schermata ne restituisce il riepilogo che deve essere validato e trasmesso tramite l'apposita funzione. È anche possibile scaricare una bozza in PDF della nota creata a sistema tramite l'apposito tasto **“Download NIR”**.

■ Documenti allegati

Documento Principale Ricorso: ricorso.pdf.p7m.p7m

Riepilogo Allegati

Tipo documento	Nome File
PROCURA - NOMINA DEL DIFENSORE	procura.pdf.p7m.p7m
COPIA ATTO IMPUGNATO	avviso di accertamento.pdf.p7m.p7m
RICEVUTA DI ACCETTAZIONE PEC	notifica.pdf.p7m.p7m
RICEVUTA DI PAGAMENTO CUT	F23 CUT.pdf.p7m.p7m

Valida Torna alla Home Download NIR


Terminata tale operazione, il sistema rilascia la ricevuta del protocollo telematico della Nota di iscrizione a ruolo inviata e la data dell'invio.

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

▪ ESEMPLIFICAZIONE PRATICA

Il sistema rilascia la ricevuta sincrona relativa alla trasmissione della documentazione con la data dell'invio.



IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

PROCEDURE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

- ESEMPLIFICAZIONE PRATICA

Il sistema rilascia, infine, la ricevuta di deposito con esito positivo.



Gentile Utente, in data [REDACTED], il suo ricorso con ricevuta [REDACTED] è stato iscritto nel registro generale dei ricorsi con il seguente numero RGR: [REDACTED] della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV..

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ASSISTENZA SUL PORTALE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Per ulteriori informazioni si segnala che sulla *home page* del Portale della Giustizia Tributaria è selezionabile il pulsante (in alto a destra) “**Assistenza Online**” che consente di visualizzare le seguenti sezioni:

1. “*Come fare per...*”: Tale sezione descrive in modo dettagliato le diverse fasi della registrazione al PTT e del deposito degli atti nell’ambito del processo tributario telematico. Vengono anche visualizzate le schermate presenti nell’applicativo con i diversi campi ivi contenuti.
2. “*Video – pillole formative*” Tale sezione contiene una breve rappresentazione multimediale delle varie fasi del processo tributario telematico.

LA LEGGE N. 124/2017
«LEGGE CONCORRENZA»

LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»

OBBLIGO PREVENTIVO SCRITTO PER I PROFESSIONISTI

La legge annuale per il mercato e la concorrenza (**Legge n. 124/2017**), in vigore dal **29 agosto 2017**, tra le tante novità che apporta alla disciplina delle professioni, **prevede l'obbligatorietà del rilascio del preventivo**.

La norma, che sostituisce l'art. 9, comma 4 del D. L. n. 1/2012 (c.d. Decreto Liberalizzazioni), prevede che:

Il compenso per le prestazioni professionali va pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al **momento del conferimento** dell'incarico professionale


Il professionista deve rendere noto **obbligatoriamente, in forma scritta o digitale**, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare gli estremi della polizza assicurativa a copertura dei danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale.

Diversamente da quanto previsto dal D.P.R. n. 137/2012 sulla riforma degli ordinamenti professionali, il professionista iscritto ad un ordine o a un collegio è **tenuto a indicare** i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni (prima era solo una facoltà).

In ogni caso la **misura del compenso** è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi

LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»


OBBLIGO PREVENTIVO SCRITTO PER I PROFESSIONISTI



LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»

OBBLIGO PREVENTIVO SCRITTO PER I PROFESSIONISTI

▪ CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA




Si segnala che sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è presente un **fac-simile di lettera d'incarico** che può essere opportunamente adattato alle proprie esigenze (oltre che, naturalmente, aggiornato con le ultime novità).

Inoltre, sempre i dottori commercialisti hanno elaborato un apposito **software** (scaricabile gratuitamente) che permette di redigere tutta la documentazione necessaria in fase sia di proposizione che di successiva gestione del mandato professionale.

LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»

OBBLIGO PREVENTIVO SCRITTO PER I PROFESSIONISTI

- COSTI DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE: IL COMPENSO



Per rendere operativa tale abrogazione è stato emanato il decreto attuativo su compensi (D.L. n. 140/2012) che ha fornito i parametri di massima per determinare i compensi per le varie professioni regolamentate.

Ciò, però, sembra aver determinato una vera e propria **deregulation tariffaria** contro cui si sono scagliate, ultimamente, molte delle categorie professionali ordinistiche.

Per arginare questo fenomeno, si sta pensando, con un apposito disegno di legge attualmente oggetto di iter parlamentare, di introdurre il concetto di «**equo compenso**».

LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»

OBBLIGO PREVENTIVO SCRITTO PER I PROFESSIONISTI

- COSTI DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE: IL COMPENSO EQUO



Per poter determinare l'entità del compenso occorrerà rifarsi ai **parametri** che si utilizzano attualmente in materia di contenzioso, ferma restando la **discrezionalità** del giudice nel valutare caso per caso le criticità del rapporto.

Applicando il criterio dell'equo compenso, salvo prova contraria, **i compensi inferiori ai minimi stabiliti dai parametri vigenti saranno considerati iniqui.**

LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»

OBBLIGO PREVENTIVO SCRITTO PER I PROFESSIONISTI

▪ VALENZA DEL PREVENTIVO SCRITTO IN CASO DI ACCERTAMENTO AL PROFESSIONISTA

È risaputo che le prestazioni di servizi sono spesso oggetto di particolare attenzione da parte dell'Agenzia delle Entrate, specie nel caso di **prestazioni gratuite** o **prestazioni i cui compensi sono di modesta entità** rispetto al valore dell'attività professionale.

Tuttavia, il preventivo può evidenziare un **prezzo di favore** particolarmente vantaggioso in virtù di un precedente accordo con il cliente e non perché ci sia stata la corrisponsione di un corrispettivo non fatturato.

Ecco allora che, in questi casi, **il preventivo può essere utilizzato per dimostrare al Fisco che il corrispettivo percepito è effettivamente quello pattuito e risultante dal documento.**

Da ora in avanti, al fine di accertare un maggior reddito, l'Agenzia delle Entrate, non potrà limitarsi ad asserire che, in ragione del grado di complessità della prestazione, il compenso doveva verosimilmente essere ben più elevato rispetto a quello fatturato.

A seguito della redazione del preventivo, **il valore della prestazione svolta non può legittimamente assumere valore di presunzione in grado di legittimare la rettifica fiscale**, in quanto si verifica, in sostanza, un'**inversione dell'onere della prova**.

Sarà l'Agenzia delle Entrate a dover dimostrare che il professionista ha percepito effettivamente un compenso più elevato rispetto a quello pattuito.

LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»

OBBLIGO PREVENTIVO SCRITTO PER I PROFESSIONISTI



In caso di mancato rilascio del preventivo, il rapporto con il cliente resta comunque valido e il professionista ha diritto ad esigere il compenso professionale per l'opera svolta.

La forma del mandato professionale è libera e non necessita la forma scritta (il mandato può essere conferito anche oralmente). L'obbligo del mandato scritto sussiste esclusivamente per la difesa esercitata dagli avvocati innanzi all'autorità giudiziaria o con riferimento al patrocinio dei Dottori dinnanzi alle Commissioni Tributarie.

LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»

OBBLIGO PREVENTIVO SCRITTO PER I PROFESSIONISTI

▪ PRESTAZIONE RESA CONGIUNTAMENTE DA PIÙ PROFESSIONISTI

Nel caso in cui la prestazione sia eseguita **congiuntamente** da più professionisti, salvo diversa pattuizione, il compenso potrebbe essere parametrato in base attività svolta da un solo professionista.

A tal riguardo si deve tener conto che in tema di **società tra professionisti** (STP) è previsto che “quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci” (art. 1, comma 4, D.M. n. 140/2012).

Al fine di evitare eventuali successive contestazioni da parte del cliente rispetto a costi ritenuti troppo elevati, è dunque opportuno che la STP e il cliente pattuiscano **espressamente** specifiche modalità di definizione del compenso.

LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»

AVVOCATI

L'art. 4 della legge n. 247/2012, rubricato «Associazioni tra avvocati e multidisciplinari» è stato modificato dalla nuova «Legge Concorrenza».




Inoltre, si introduce nella legge professionale forense l'articolo *4-bis*, che regola le **società tra avvocati**, superando così l'attuale disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 96/2001 nonché la delega, ormai scaduta, per la costituzione di società tra avvocati prevista dall'art. 5 della stessa legge professionale.

LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»

NOTAI

Si interviene sulle disposizioni della legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013) relative agli obblighi di depositare alcune somme su conti correnti dedicati, imposto a notai e pubblici ufficiali.



LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»

NOTAI

In particolare:

- si modificano le **tipologie di somme** che devono essere depositate obbligatoriamente dal notaio o da altro pubblico ufficiale su apposito conto corrente dedicato (si elimina l'obbligo per le somme ricevute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi e per le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione). La disposizione chiarisce che vengono versati in tale conto solo su richiesta di almeno una delle parti, conformemente all'incarico conferito, l'intero prezzo o corrispettivo, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. In tali casi il notaio - fatta salva l'ipotesi che si tratti di persone ammesse al gratuito patrocinio - ha l'obbligo di ricusazione del suo ministero se le parti non depositano, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle spese dell'atto;
- si riformula la norma sulla previsione di impignorabilità delle somme depositate sul conto corrente dedicato. In particolare, è soppresso il riferimento alla "assoluta" impignorabilità di dette somme ed è confermato che dette somme costituiscono patrimonio separato, escluso dalla successione del notaio e dal regime patrimoniale della famiglia;


LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»

NOTAI

- si consente al notaio, in momenti diversi, di disporre delle somme depositate ma solo per i relativi specifici impieghi, mantenendo idonea documentazione. Resta ferma la vigente disciplina sullo svincolo delle somme, limitatamente ai casi previsti dalla norma;
- si consente al notaio o ad altro pubblico ufficiale di recuperare dal conto dedicato le somme depositate obbligatoriamente che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme diverse in esso versate;
- si prevede una specifica disciplina degli interessi maturati su tutte le somme depositate: essi rimangono finalizzati al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato, specificandosi che destinatari di tali fondi sono le piccole e medie imprese. Si affida al Consiglio nazionale del notariato il compito di elaborare i relativi principi di deontologia applicabili.

LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»

FONDI PENSIONE



Vediamo, brevemente, nel dettaglio le principali novità.

La prima novità, in tema di previdenza complementare, apportata dalla legge n. 124/2017 è sul **conferimento del TFR al fondo pensionistico complementare**, andando a modificare, di fatto, il testo del decreto n. 252/2005. Come meglio di seguito specificato, la nuova legge, consente alla contrattazione collettiva di **individuare la quota** di TFR da destinare alla previdenza complementare.

La seconda novità introdotta dalla legge in esame riguarda i **lavoratori disoccupati da almeno due anni**. Questi ultimi potranno riscuotere sotto forma di rendita anticipata il capitale accumulato nel proprio fondo pensione.

LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»

FONDI PENSIONE

La destinazione del TFR maturando ad un Fondo complementare è una **scelta libera del lavoratore**, il quale può decidere se lasciare la liquidità nell'impresa e riscuoterla alla fine della carriera lavorativa, oppure se metterla (per intero) in un Fondo complementare, per avere una rendita integrativa della pensione pubblica obbligatoria.



Se non viene fatta alcuna scelta, il TFR confluisce in previdenza integrativa: nel fondo pensione aziendale o settoriale ovvero, in loro assenza, nel *FondInps* (Fondo pensione operativo all'Inps).

Tuttavia, con la modifica contenuta nella nuova legge, **gli accordi collettivi** (anche a livello aziendale) potranno decidere **quanta parte del TFR destinare alla previdenza complementare e quanta lasciarne in azienda** in modo da superare le resistenze dei lavoratori connesse alla perdita integrale di tale forma di liquidità.

La nuova norma specifica altresì che, **in assenza di indicazioni da parte della contrattazione collettiva**, il conferimento della quota destinata alla previdenza complementare segue la previgente normativa, ossia al 100%.

LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»

FONDI PENSIONE

Per il conseguimento della pensione integrativa valgono gli stessi requisiti fissati per il diritto alla pensione obbligatoria erogata dall'INPS.

In base alla normativa previgente, ai lavoratori veniva riconosciuta la possibilità di **ricevere la pensione integrativa anticipatamente** in caso di cessazione del rapporto lavorativo e ai disoccupati da più di 48 mesi e per un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti ordinari.

La nuova Legge Concorrenza pone delle novità rispetto ai requisiti appena citati che il lavoratore deve possedere affinché gli venga concessa l'erogazione, in anticipo, della pensione integrativa. Più precisamente, **le novità sono le seguenti:**

- a) **riduzione a 24 mesi del periodo d'inoccupazione** per il diritto all'anticipo della pensione integrativa;
- b) l'anticipo può riguardare sia **tutta la pensione integrativa**, sia **parte di essa** e può essere richiesta **anche in forma di rendita temporanea**, cioè fino alla maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione obbligatoria;
- c) i fondi pensione possono elevare **l'anticipo da 5 anni** (il minimo previsto per legge) **fino a un massimo di 10 anni**.

LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ODONTOIATRICA

Si introducono **nuove norme sull'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria.**

Più nello specifico, l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito:

- ai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge n. 409/1985;
- a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri;
- alle strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali sia presente un ambulatorio odontoiatrico ove sia nominato un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici iscritto al medesimo albo (quest'ultima condizione non si applica qualora il direttore sanitario dell'intera struttura sia un soggetto iscritto all'albo degli odontoiatri);

a prescindere dalla forma dell'esercizio dell'attività, le prestazioni odontoiatriche devono essere in ogni caso erogate da un soggetto in possesso dei suddetti titoli abilitanti.

LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»

FARMACIE

La nuova legge sulla concorrenza introduce importanti novità in tema **misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica.**

Più nello specifico, le principali disposizioni introdotte:

- consentono **l'ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata;**
- **rimuovono il limite delle 4 licenze**, attualmente previsto, **in capo ad una identica società;**
- pongono il **divieto di controllo, diretto o indiretto da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20% delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.** L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata di assicurare il rispetto del divieto summenzionato, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla disciplina vigente;
- sopprimono i **requisiti soggettivi** per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie;
- consentono che la **direzione della farmacia** gestita da una società sia **affidata anche ad un farmacista che non sia socio;**
- stabiliscono **l'incompatibilità della partecipazione alle società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata con l'esercizio della professione medica**, confermano il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco e sopprimono il riferimento alle attività di intermediazione (distribuzione) del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili;

LA LEGGE N. 124/2017 «LEGGE CONCORRENZA»

FARMACIE

- permettono, ai **titolari delle farmacie ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti**, che risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, di ottenere il **trasferimento territoriale presso comuni della medesima regione**. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro;
- modificano la disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche in riferimento all'obbligo di mantenimento della conseguente **gestione associata**, che passa **da dieci a tre anni**;
- consentono la **fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero** oltre che, come già previsto, da parte dei produttori e dei grossisti, **anche attraverso le farmacie**.

Inoltre, si consente, alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di **prestare servizio aggiuntivo oltre gli orari e i turni di apertura e chiusura stabiliti dalle autorità competenti**.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.studioavanzato.it